

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARGHERITI, CIMINO, LA VALLE, DE TOFFOL, DE SABBATA, RICCI, CARMENO, CASCIA, COMASTRI, GIOINO e GUARASCIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1984

Disposizioni interpretative e modifica di alcune norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari associativi

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge n. 203 del 1982, approvata a larghissima maggioranza, il Parlamento, al fine di consentire un equilibrato e moderno sviluppo dell'agricoltura italiana e di renderla competitiva anche sul piano internazionale, detta norme e definisce le condizioni che consentono — su richiesta di una delle parti — di trasformare « automaticamente » in affitto gli ormai antistorici e dannosi contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria e soccida.

Con la legge n. 203 del 1982, perciò, il Parlamento prende finalmente atto delle ragioni obiettive al fondo delle lotte condotte per decenni dal movimento contadino, e crea le condizioni per rimuovere uno dei fattori fondamentali di turbativa e di profonda conflittualità nei rapporti sociali nelle campagne, e di arretratezza, e di svantaggio, dell'agricoltura italiana nell'ambito comunitario.

La Corte costituzionale però, pronunciata in merito ad alcuni ricorsi di legittimità

presentati dai concedenti, mentre ha respinto le varie eccezioni inerenti al titolo I ed ha confermato la legittimità costituzionale della volontà espressa dal Parlamento e l'impianto complessivo della legge n. 203 del 1982, ha dichiarato invece — con la sentenza n. 138 del 5 maggio 1984 — incostituzionale la parte dell'articolo 25 della stessa legge, inerente la conversione « automatica » dei contratti parziari anche quando il concedente sia imprenditore a titolo principale (ex articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153) o comunque dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa.

Ciò significa, che la conversione « automatica » potrà avvenire solo nei casi in cui al concedente venga riconosciuto un comportamento « assenteista ».

Ora, l'accertamento dell'« adeguato apporto », o per converso del « comportamento assenteista », sarebbe impossibile e comunque molto difficoltoso e potrebbe determinare diversità di valutazioni e di conclusioni da

parte dei giudici ai quali è demandato questo compito, ove non fosse ancorato a parametri ben definiti e certi, con il rischio, pressochè inevitabile, del riprodursi di un esteso contenzioso giudiziario e con forti difficoltà per il giudice stesso di potersi esprimere oggettivamente sull'« adeguatezza » o meno dell'apporto del concedente alla vita dell'impresa e, perciò, sulla trasformazione o meno del contratto parziario in contratto di affitto.

Al fine di evitare queste difficoltà e incongruenze, il seguente disegno di legge ha lo scopo di precisare ruolo, mansioni ed impegni che definiscono la figura di « imprenditore a titolo principale » di aziende agricole i cui attuali contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria e soccida, così come ha stabilito la sentenza della Corte costituzionale, non potranno essere « automaticamente » trasformati in af-

fitto sulla base della richiesta di una sola delle parti.

La chiarezza del problema che si intende risolvere, l'urgenza di fornire parametri certi di riferimento e la sinteticità dell'articolato, esimono dal fornire maggiori e più dettagliate esplicazioni in proposito.

Ci auguriamo comunque che la larga maggioranza, che nel 1982 approvò la legge n. 203, confermando la sua precisa volontà politica consenta oggi un rapido *iter*, l'approvazione e la conseguente concreta operatività delle norme che seguono.

Lo richiede l'esigenza di evitare nuovi e negativi momenti di conflittualità nelle campagne. Lo richiedono gli interessi generali della nostra agricoltura e del Paese. Per questo, i presentatori confidano nella comprensione e nel rinnovato impegno dell'intero Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è sostituito dal seguente:

« La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva » .

Art. 2.

Dopo la lettera *b*) dell'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunta la seguente:

« *c*) quando, da almeno due anni prima della richiesta di conversione, il concedente, anche non imprenditore a titolo principale, dia apporti adeguati e personali alla direzione dell'impresa agricola comune, in modo determinante ai fini dell'efficace funzionalità di essa. Tale condizione non ricorre se il concedente non adotta tutte le misure che gli competono: in particolare, se egli non contribuisce a predisporre e ad attuare piani aziendali opportuni secondo la vocazione produttiva del fondo ed il mercato, e comunque idonei, nei casi di mezzadria, ad assicurare una remunerazione del lavoro prestato dal mezzadro e dalla sua famiglia non inferiore al trattamento minimo contrattuale dei salariati fissi specializzati occupati in agricoltura; se non provvede a tutte le manutenzioni, anche straordinarie, ed a tutti i conferimenti ed approvvigionamenti, compresi quelli finanziari, da lui dovuti; se non adegua ai requisiti igienico-sanitari la casa colonica e gli impianti, ove esistano, e comunque le condizioni di lavoro; se non tiene regolarmente la contabilità ».

Art. 3.

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è sostituita dalla seguente:

« *b*) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorchè richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 31 ovvero in presenza delle cause di esclusione previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 29 ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 33 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

« Art. 33-bis. - (*Opposizione del concedente*). — L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto, fondata sulle cause di esclusione e sui fatti impeditivi previsti negli articoli 29 e 31, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.

La decadenza opera anche se non viene proposta domanda giudiziale entro trenta giorni dalla data del verbale di mancata conciliazione previsto nel quarto comma dell'articolo 46 o, comunque, dalla data in cui ciascuna parte può adire il giudice ai sensi del quinto comma dello stesso articolo 46.

Non è consentito il sequestro giudiziario dei beni oggetto della conversione ».